Causa T-88/94 R

Société commerciale des potasses et de l'azote e Entreprise minière et chimique contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Controllo delle operazioni di concentrazione — Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori»

Ordinanza del presidente del Tribunale 10 maggio 1994 ..... II - 265

Massime dell'ordinanza

1. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Domanda volta ad ottenere provvedimenti che esulano dall'ambito della controversia principale — Irricevibilità*

   (Trattato CEE, artt. 185 e 186; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1)

2. *Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Sospensione totale o parziale dell'esecuzione di una decisione che autorizza, a determinate condizioni, una concentrazione tra imprese — Tribunale insufficientemente edotto — Invito alle parti a comunicare informazioni — Sospensione concessa fino al momento in cui il giudice del procedimento sommario si pronunci, alla luce delle informazioni comunicategli, in merito alla portata delle condizioni fissate nella decisione*

   (Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

1. La domanda di sospensione dell'esecuzione è irricevibile qualora l'atto di cui si chiede la sospensione non sia quello contro cui è stato promosso il ricorso nella causa principale. Lo stesso vale per la domanda vertente su qualunque altro provvedimento provvisorio, qualora essa non si riferisca alla causa che è oggetto di detto ricorso.

   Per questo motivo è irricevibile la domanda di sospensione di un procedimento di applicazione delle norme di concorrenza promosso ai sensi del regolamento n. 17, qualora il ricorso nella causa principale sia stato promosso avverso una decisione adottata al termine di un procedimento ai sensi del regolamento n. 4064/89, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, e il richiedente fondi la propria istanza soltanto su asserite contraddizioni nel comportamento della Commissione nell'ambito dei due procedimenti.

2. In una situazione in cui gli elementi di cui il giudice del procedimento sommario dispone non siano sufficienti a consentirgli di valutare il rischio di pregiudizio grave e irreparabile dedotto dal richiedente per sollecitare la sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che impone, quale condizione per l'autorizzazione di una concentrazione tra imprese terze, il ritiro di queste imprese da una società di cui la richiedente è azionista, occorre che il giudice ordini alle parti di trasmettergli i pertinenti elementi di informazione.

   Nell'attesa di detti elementi, e qualora non si possa escludere l'eventualità che, in mancanza di sospensione, la società di cui la richiedente è azionista possa vedere pregiudicata la propria esistenza e non appaia che detta sospensione possa ledere gravemente i diritti delle parti terze al procedimento ovvero pregiudicare l'interesse pubblico o l'interesse che si riconnette all'esecuzione immediata delle decisioni della Commissione, occorre disporre, a titolo conservativo, la sospensione della decisione in quanto la sua esecuzione possa comportare lo scioglimento della società di cui la richiedente è azionista.